



*Ministero
dei Trasporti e della Navigazione
Ufficio Circondariale Marittimo
- GRADO -*

ORDINANZA N° 11/94

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado;

RITENUTA : l'opportunità di determinare il numero minimo dei componenti gli equipaggi delle unità abilitate alla pesca costiera facenti base nei porti di giurisdizione di questo Circondario Marittimo, al fine di meglio garantire la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

VISTO : il verbale in data 14 Ottobre 1994, che fa parte integrante della presente Ordinanza, sottoscritto dalla Commissione Paritetica appositamente convocata presso questo Ufficio, al fine di definire le tabelle minime di armamento dei motopescherecci facenti base nei porti di giurisdizione di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTI : gli articoli 317 e 1221 del Codice della Navigazione e 426 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO 1 : E' approvata la seguente tabella d'armamento per le unità da pesca abilitate all'esercizio della pesca Costiera Locale e Ravvicinata che fanno base nei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Grado.

TIPO DI MOTOPESCA :

FORZA MINIMA :

A) Motopesca fino a 8 T.S.L.

1 Comandante (*)
1 Conduttore
di Macchina (*)

NOTA : (*) riducibile ad una persona se in possesso dei previsti titoli di coperta e di macchina (artt. 261 e 264 Regolamento Codice della Navigazione).

B) Motopesca da 8 a 25 T.S.L.

1 Comandante (**)
1 Conduttore
di Macchina (**)

(**) se le funzioni di Comandante e Conduttore di Macchina sono esplicate da un'unica persona in possesso di entrambi i titoli previsti, il Conduttore di macchina potrà essere sostituito da un **Mozzo** (artt. 261 e 264 Regolamento Codice Navigazione).

C) Motopesca superiori a 25 T.S.L.

1 Comandante (***)

1 Conduttore

di Macchina (***)

1 Mozzo

(***) per motopesca fino a 60 T.S.L. se le funzioni di Comandante e Conduttore di Macchina sono esplicate da un'unica persona in possesso di entrambi i titoli previsti dovrà essere imbarcato un Marinaio in luogo del Conduttore di Macchina (artt. 261 e 264 Regolamento Codice Navigazione).

ARTICOLO 2 : All'unità il cui equipaggio non sia composto in conformità alle norme della presente Ordinanza non saranno concesse le spedizioni.

ARTICOLO 3 : I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1221 del Codice della navigazione.

ARTICOLO 4 : E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.-

Grado, 25 Ottobre 1994

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Luciano CECCACCI